



**COMUNE DI SINNAI**  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N° 59</b> <b>Data 06/06/2012</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>COMUNE DI SINNAI/EREDI BESALDUCH FRANCESCO – RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI N.129/2012 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE LEGALE.</b>
--	-----------------	---

L’anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **Giugno** alle ore **19,45** presso la sala comunale , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	<b>X</b>	
Alessandro ORRU’	Vice SINDACO	<b>X</b>	
Roberto DEMONTIS	Assessore	<b>X</b>	
Giuseppe FLORIS	Assessore	<b>X</b>	
Massimo LEONI	Assessore	<b>X</b>	
Franco MATTA	Assessore	<b>X</b>	
Giuseppe MELIS	Assessore	<b>X</b>	
Andrea ORRU’	Assessore	<b>X</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>0</b>

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.<sup>ssa</sup> **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- con atto di citazione notificato il 7 febbraio 1994, il signor Besalduch Francesco ha convenuto in giudizio il Comune di Sinnai chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in qualità di proprietario di un terreno edificabile che era stato oggetto di occupazione e successiva accessione invertita senza che si fosse perfezionata la procedura espropriativa;
- con sentenza del Tribunale di Cagliari n.2799/2001 del 19 ottobre 2001 il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. Besalduch Francesco nei confronti del Comune;
- con successiva sentenza (non definitiva) n.370/07 la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto l’appello proposto dagli eredi Besalduch Francesco riconoscendo a questi ultimi il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della perdita della proprietà del fondo sito in Sinnai, in catasto al foglio 43 mappali 2171 (ex 137/a) e 930 (ex 136/i), occupato dal Comune di Sinnai per la costruzione della Pretura in virtù di decreto di occupazione d’urgenza dell’ 11.10.1982;

CONSIDERATO CHE la Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile con la Sentenza n. 129/2012 R.G. N° 16/2003 Cronologico N° 476/2012 Repertorio N°113/2012,:

- a) in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari N. 2799/2001 ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore di Antonella Besalduch e Gianna Besalduch della somma di euro 305.387,50 con gli interessi legali dalla data della sentenza in favore di ciascuna;
- b) ha compensato in ragione della metà le spese dei due gradi del giudizio e condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore delle suddette appellanti della differenza, liquidata per il primo grado in complessivi € 4.962,55, di cui 1.375,75 euro per diritti e 3.500,00 euro per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, e per il secondo grado in complessivi 10.163,05, di cui 2.477,42 euro per diritti e 7.500,00 euro per onorari, oltre accessori di legge e metà delle spese relative alle due consulenze tecniche.

DATO ATTO che questa Amministrazione, sulla scorta della nota dell'avv. Salvatore Stara, avvocato patrocinante in Cassazione, acclarata al protocollo dell'Ente in data 6 giugno 2012 al numero 8935, ritiene opportuno proporre ricorso in Cassazione avverso la citata sentenza n.129/2012 per le motivazioni esposte nella medesima nota depositata agli atti di questo Comune;

ATTESO che, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene opportuno e doveroso procedere alla costituzione in giudizio e alla nomina di un legale per difendere le ragioni dell'Ente nanti l'autorità giudiziaria adita in quanto esistono valide motivazioni per poter utilmente contro dedurre;

ATTESO che, non essendo il legale di fiducia del Comune, avvocato Fausto Mattana, abilitato al patrocinio nanti le Magistrature Superiori, si è provveduto ad individuare nell'avv. Stara Salvatore, con studio in Cagliari, il legale cui affidare la proposizione del ricorso in Cassazione;

INDIVIDUATO nella persona dell'avv. Stara Salvatore, il legale di fiducia dell'Ente per la costituzione in giudizio in tutte le sedi opportune e in tutti i procedimenti conseguenti alla vertenza in argomento;

VISTA la nota dell'avv. Stara Salvatore, acclarata al protocollo dell'Ente in data 18 maggio 2012 al n°7951, conservata agli atti con la quale quantifica la spesa per il ricorso in oggetto pari a euro 12.000,00, oltre accessori di legge (CPA e IVA);

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati in calce al presente provvedimento ;

**CON VOTAZIONE UNANIME**, resa in forma palese;

### **DELIBERA**

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Sinnai, al fine di promuovere le ragioni del Comune medesimo, ad impugnare la sentenza 129/2012 R.G. N°16/2003 Cronologico N° 476/2012 Repertorio N°113/2012, pronunciata dalla Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile, nanti la Corte di Cassazione;
2. DI PROPORRE istanza innanzi alla Corte di Appello di Cagliari di sospensione dell'efficacia della sentenza n. 129/2012 emessa dalla stessa nel ricorso in oggetto.
3. DI INCARICARE l'avv. Stara Salvatore del foro di Cagliari - con studio in Cagliari, Via Levante, n.4 per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della vertenza in oggetto, conferendo allo stesso, ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale in tale procedura, con ogni facoltà di legge.

4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal conferimento dell'incarico suddetto, definita provvisoriamente in € 16.988,40, trova la necessaria copertura finanziaria nel capitolo 1220 - intervento 1.01.02.03.00. del bilancio 2012 esercizio provvisorio (definitivo anno 2011) sul quale va imputata la spesa conseguente all'incarico in argomento;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del settore AA. GG. e Personale il conferimento dell'incarico al legale individuato, mediante l'adozione di apposita determinazione, nonché ogni altro adempimento conseguente;
6. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta BASOLU

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

*Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 06/06/2012

**Il Responsabile  
del Settore Affari Generali e Personale f.f.**

**F.to Dott. Simone Farris**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*

**- FAVOREVOLE -**

Data, 06/06/2012

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**F.to Rag.ra Consuelo Carta**

**OGGETTO:**

**COMUNE DI SINNAI/EREDI BESALDUCH FRANCESCO – RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI N.129/2012 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE LEGALE.**

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO**

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 14/06/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Antonietta Basolu

**CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 14/06/2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.<sup>ssa</sup> Maria Antonietta Basolu

**PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Sinnai, 14/06/2012

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Cardia